

modesta per i successivi 15 anni.

Il finanziamento occorrente per la costruzione dei suddetti alloggi, dovrebbe essere fornito all'Impresa Lodigiani e per esse alla Cooperativa "Romana Domus", in ragione del 70% circa, mediante mutui fondiari, già accordati dal Monte dei Paschi di Siena, mentre la rimanente quota del 30% dovrebbe essere concessa dall'Istituto in quattro anni mediante lo sconto delle delegazioni sugli stipendi, da rilasciarsi dagli impiegati dello Stato, assegnatari degli alloggi stessi, costituiti in apposite Cooperative o iscritti in Cooperative già esistenti, giusta quanto dispone l'art. 7 del R. D. L. 30 novembre 1919 N. 2318, che approva il C. U. delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia.

Lo sconto delle suddette delegazioni dovrebbe essere effettuato dall'Istituto appena il competente Ministero delle Finanze, al termine di ciascuna costruzione, abbia rilasciato le delegazioni, ciò costituisce evidentemente una preliminare garanzia per l'Istituto.

È necessario ora fermare l'attenzione sulla possibilità da parte dell'Istituto, di